



Atto Dirigenziale n° 3589/2019

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
**Proposta n° 2279/2019**

**OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) ALLA DITTA DONATI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MONS. BERTOLI N.3, A LUMEZZANE (BS) ED INSTALLAZIONE IPPC IN LOCALITÀ FONDI N.133/135, AD AGNOSINE (BS).**

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
dott. Giovanmaria Tognazzi

**Richiamati:**

1. il decreto del Presidente n. 33 in data 01.02.2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
2. l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
3. gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale (di seguito anche d.lgs. n. 152/2006);

**Vista** la domanda di AIA, e relativa documentazione tecnica, del 27/09/2018 (protocollo generale n. 131681, 131693, 131686, 131685, 131689 del 04/10/2018), presentata dalla ditta DONATI S.r.l. con sede legale in via Mons. Bertoli n.3, a Lumezzane (BS) ed installazione IPPC in località Fondi n.133/135, ad Agnosine (BS), per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5 b) dell'allegato VIII al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Dato atto** che relativamente a detta domanda si è proceduto ad avviare il relativo procedimento con nota protocollo generale n. 1728 del 04.01.2019 dandone notizia, ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente;

**Richiamata** la Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.06.2016;

**Vista** la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 2419 del 11/11/2019 recante "*Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)*"

**Visti:**

1. l'Atto dirigenziale n. 1021 del 08/04/2019 della Provincia di Brescia di esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame;
2. la documentazione integrativa prodotta dalla ditta il 14/01/2019 (protocollo generale n. 7227 del 16/01/2019), 14/03/2019 (protocollo generale n. 36703 del 14/03/2019), il 18/06/2019 (protocollo generale n. 87417 del 18/06/2019) ed il 31/07/2019 (protocollo generale n. 108102 del 01/08/2019);
3. il parere favorevole dell'Ufficio d'Ambito di Brescia trasmesso con nota protocollo generale n. 84208 del 12/06/2019;
4. le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 30/09/2019, come dal relativo verbale (in atti);

Documento Firmato Digitalmente

5. le integrazioni richieste in Conferenza e trasmesse dalla Ditta il 14/10/2019 (P.G. n. 138397 del 15/10/2019);
6. il parere favorevole dell'ARPA di Brescia, trasmesso con nota protocollo generale n. 162406 del 05/12/2019;

**Determinato**, secondo gli importi della delibera della giunta regionale 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **34.229,94 (trantaquattromiladuecentoventinove/94)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativa a:

- messa in riserva (R13) di 718 mc di rifiuti non pericolosi da destinare al recupero, pari a -----€. 12.681,32
- messa in riserva (R13) di 20 mc di EoW in attesa di certificazione, pari a -----€. 353,24
- trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 8.800 t/a di rifiuti non pericolosi destinati

a recupero pari a -----€. 21.195,38

**Stabilito** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Vista** la deliberazione della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

**Vista** la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

**Visto** l'elaborato cartografico riportante le aree destinate al deposito dei rifiuti in ingresso, al deposito dei rifiuti prodotti in uscita trasmesso dalla ditta con nota protocollo generale n. 163854 del 09/12/2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Viste:**

1. la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
2. le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
3. la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

**Preso atto:**

1. che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
2. che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
3. che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08), successivamente aggiornata e integrata con d.g.r. n. 4626 del 28/12/2012;
4. che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

**Vista** l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo in materia di bollo di cui alla nota protocollo generale n. 138397 del 15/10/2019;

**Richiamata** la vigente normativa in materia di antimafia e la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 12.07.2018 prot. PR\_BSUTG\_Ingresso\_0055194\_20181207;

**Preso atto** che alla data odierna tale richiesta non risulta riscontrata e che, con nota di cui al protocollo generale n. 138397 del 15/10/2019, il gestore ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

**Ritenuto** di stabilire che, in caso di esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, la scrivente Provincia procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;

**Ritenuto** pertanto di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

**Dato atto** che le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Brescia);

**Dato atto** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**Visti:**

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

#### **dispone**

1. di dare atto della conclusione con esito positivo della conferenza di servizi relativa all'esame della domanda di nuova AIA e, per l'effetto, di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla ditta DONATI S.r.l. con sede legale in via Mons. Bertoli n.3, a Lumezzane (BS) ed installazione IPPC in località Fondi n.133/135, ad Agnosine (BS) (C.F e P.IVA 13704620982) in esito al procedimento in premessa indicato, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nell'elaborato cartografico (riportante le aree adibite allo stoccaggio e gestione rifiuti e lo schema della rete di smaltimento delle acque) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che:
  - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
  - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi

imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

4. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell'impianto) informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino nè effetti sull'ambiente, nè contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA- Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA- Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **10 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti all'art. 29-sexies, commi 9-sexies e 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la documentazione relativa alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo e la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie;

5. di dare atto altresì che:

- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla delibera della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla delibera della giunta regionale n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'installazione, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si

richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

- la ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'istallazione ed alla attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;

6. di dare atto infine che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
7. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
8. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **in €. 34.229,94 (trantaquattromiladuecentoventinove/94)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
9. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
10. di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione AIA, relativamente alla gestione rifiuti, decorra dalla data in cui questa Provincia trasmetterà la nota di accettazione della garanzia finanziaria sopra citata;
11. di prescrivere che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
12. che il presente atto venga comunicato alla ditta DONATI S.r.l. con sede legale in via Mons. Bertoli n.3, a Lumezzane (BS) ed installazione IPPC in località Fondi n.133/135, ad Agnosine (BS), al Comune di Agnosine, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia ed all'ATS di Brescia, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata;
13. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 10-12-2019

Documento Firmato Digitalmente